SENATO DELLA REPUBBLICA

9ª COMMISSIONE

(Industria, commercio interno ed estero, turismo)

GIOVEDÌ 12 DICEMBRE 1957

(65ª Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente LONGONI

INDICE

Disegno di legge:

« Modificazione delle norme sul finanziamento degli organi turistici periferici e sul credito alberghiero » **(2238-*Urgenza*) (Discussione e rimessione all'Assemblea):**

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 782, 809
BARDELLINI 801
BRAITENBERG, *relatore* 784 806, 807,
BUSONI 804
BUSSI 807
LARUSSA, *Vice Commissario per il turismo* 807
MONTAGNANI 805, 809
PIEGARI, *relatore* 800, 805, 807
VALENZI 803, 807
ZUCCA 806, 807

La seduta è aperta alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Bardellini, Braitenberg, Busoni, Bussi, Carmagnola, Carlo De Luca, Gervasi, Longoni, Montagnani, Moro, Piegari, Russo Salvatore, Sartori, Tartufoli, Turani, Valenzi e Zucca.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, i senatori Battista e Bellora, sono sostituiti rispettivamente dai senatori Magliano e Molinari.

Interviene il Vice Commissario per il turismo Larussa.

MORO, *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Discussione e rimessione all'Assemblea del disegno di legge: « Modificazione delle norme sul finanziamento degli organi turistici periferici e sul credito alberghiero (2238-*Urgenza*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazione delle norme sul finanziamento degli organi turistici periferici e sul credito alberghiero ».

Faccio presente, in via preliminare, che la Commissione finanze e tesoro ha espresso il seguente parere:

« La 5ª Commissione, non essendovi questione di copertura, nulla ha da osservare dal lato finanziario formale.

« Invero, gli articoli 15 e 17 provvedono a quanto importa il disegno di legge. Ma la Commissione ravvisa la necessità che la materia venga riesaminata a fondo, sì che le disposizioni del presente disegno di legge possano venire integrate. Gravi osservazioni invero sono state fatte dagli Enti provinciali del turismo sulla insufficienza degli apporti sta-

tali, di fronte alla cessazione di contributi dalle Camere di commercio, di cui gli Enti godevano, e che sono stati dichiarati incostituzionali, onde non si è più potuto far conto su di essi: e la loro copertura da parte dello Stato avrebbe inciso non lievemente sulla struttura del bilancio, che ha necessità di essere avviato al pareggio.

« Forse non è difficile reperire una fonte di entrata analoga a quella che è stata soppressa, da regolarsi in maniera del tutto legale. Per esempio l'articolo 8 consente l'esame di una più larga applicazione.

« D'altro canto è pure necessario guardare alle spese di questi Enti provinciali, che appaiono di una rilevanza notevole, forse eccessiva. La spesa del personale viene dichiarata di circa un miliardo; quella per l'amministrazione di oltre mezzo miliardo; ingenti pure le spese per partecipazione a mostre, fiere, esposizioni; ingentissime quelle per pubblicità e propaganda. In complesso il consuntivo del 1956 darebbe la spesa di lire 4 miliardi 759 milioni 927 mila: e il preventivo 1957 lire 6.160.000.000.

« Invece la legge darebbe un contributo minore, tanto per gli esercizi 1957-58 e 1958-59, quanto per il 1959-60 e successivi.

« Può darsi che questo preventivo sia insufficiente; ma è anche possibile che i preventivi degli Enti provinciali eccedano nella spesa.

« Un esame severo e completo al riguardo si ravvisa indispensabile.

« Gli Enti del turismo sono ormai di riconosciuta utilità, come cooperatori ad un introito valutario che tiene uno dei primi posti nella bilancia dei pagamenti. Giusto che abbiano i mezzi sufficienti per l'adempimento dei loro compiti, ma altrettanto giusto e doveroso che sia evitato ogni eccessivo dispendio.

« Con codeste considerazioni la Commissione non si oppone all'approvazione del disegno di legge ».

Dichiaro aperta la discussione generale sul disegno di legge.

BRAITENBERG, *relatore*. Parlo anche a nome del senatore Piegari. Il turismo italiano è amministrato da un organo centrale di Governo: il Commissariato per il turismo, istituito con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 settembre 1947, n. 941, alle dirette dipendenze della Presidenza del Consiglio dei ministri.

L'attività dell'organo di Governo è affiancata, al centro, dall'azione amministrativa dell'Ente nazionale industrie turistiche (E.N.I.T.) che funziona da organo di esecuzione, e alla periferia, dall'attività degli enti pubblici locali (Enti provinciali per il turismo e aziende autonome di cura, soggiorno e turismo). Svolgono inoltre attività ausiliaria, in campo turistico, sotto la sovrintendenza degli Enti provinciali per il turismo le associazioni *Pro Loco* (ca 1200 in tutta Italia).

Attraverso questi organi centrali ed organi periferici si attua l'intervento statale nel campo del turismo, reso necessario dall'importanza sempre crescente che il turismo ha assunto nella vita del Paese, come fattore economico e sociale di massima importanza.

La crescente importanza che il turismo ha assunto in quest'ultimo decennio, come fatto dello spirito e come fatto sociale ed economico, richiede un maggior interessamento dello Stato per la soluzione dei problemi che questo settore, in continua evoluzione, ha da tempo posti, sotto il duplice aspetto della riforma dell'Organizzazione turistica pubblica, che non può più oltre attendere di conseguire quell'unità strutturale, presupposto essenziale per un suo miglior funzionamento, e del potenziamento dei mezzi a sua disposizione.

Non è prudente indugiarsi sui risultati finora conseguiti che tuttavia pongono l'Italia all'avanguardia delle più forti concorrenti europee in questo campo, ma occorre ampliare l'intervento dei pubblici poteri, tanto più se si tiene conto dello sviluppo assunto dal movimento turistico estero e dall'apporto valutario che esso reca al nostro Paese (vedi allegato *A*).

Ed è indubbio che, almeno sotto questo aspetto, in attesa di pervenire ad una riforma della struttura organizzativa, più volte e da più parti auspicata, il disegno di legge n. 2238, presentato dal Governo, costituisce un primo riconoscimento di queste fondate istanze ed un tentativo di risolvere i problemi del finanziamento degli Organi turistici periferici e del potenziamento del credito alberghiero per

l'incremento dell'attrezzatura ricettiva ivi compresa quella destinata allo sviluppo del turismo sociale e giovanile.

Da alcuni anni, infatti, era stata denunciata, specie da parte delle Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo — che amministrano i più importanti centri, ai fini del movimento turistico (vedi allegato *B*) —, la insufficienza dei mezzi disponibili per l'attuazione di fondamentali compiti di istituto, derivante dal mancato aggiornamento, ai valori correnti, della imposta di soggiorno che, in una con il contributo speciale di cura — tributo la cui applicazione è tuttora inspiegabilmente limitata ad una parte delle categorie interessate, in contrapposto al vantaggio diretto ed indiretto che la attività turistica ormai reca alle economie locali — costituiscono i principali cespiti di entrata di detti organi.

Per gli Enti provinciali per il turismo, invece, si trattava anche di uniformare le norme concernenti i contributi obbligatori posti a carico dei privati ai principi della Costituzione italiana, norme da tempo gravate da sospetta illegittimità costituzionale, poi confermata dalla sentanza 8-18 marzo 1957 della Corte costituzionale. Anzi v'è da aggiungere che le decisioni dell'Alto consesso, non sono prive di ripercussioni negative anche nei confronti delle vigenti norme di legge che regolano il contributo speciale di cura di spettanza delle Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo.

Non meno urgente è apparsa la necessità di accrescere la possibilità di stimolare la privata iniziativa a migliorare, ampliare ed incrementare gli impianti ricettivi, i quali già oggi non sono sempre in grado, specie nei periodi di alta stagione, di corrispondere alle esigenze del movimento turistico interno e dall'estero, movimento che, secondo le statistiche di questi ultimi tempi, è in continuo aumento con un ritmo superiore e non proporzionato all'incremento della ricettività (vedi allegato *C*).

È ormai un dato acquisito il fatto che, nei periodi di alta stagione, in molte località, le domande dei turisti sono superiori alle effettive disponibilità ricettive, quando altrove, anche in presenza di potenziali risorse da valorizzare, mancano i mezzi per arricchire il nostro patrimonio turistico-alberghiero e ricettivo in genere. Ciò costituisce una remora di notevole gravità per lo sviluppo del movimento dei forestieri e produce un effetto psicologico assolutamente pregiudizievole per lo orientamento delle correnti del traffico turistico.

Ignorare ancora queste esigenze e trascurare di porre rimedio a queste evidenti lacune, potrebbe causare un irreparabile danno di cui non è oggi facile apprezzare le conseguenze per l'economia del Paese.

Appare, pertanto, opportuno e tempestivo ridimensionare i mezzi e gli interventi pubblici in questo settore per far sì che gli Organi turistici periferici abbiano a disporre del necessario per la loro attività e gli altri numerosi centri ora tagliati fuori dalle correnti turistiche possano inserirsi nel movimento creando gli impianti turistico-alberghieri e ricettivi in genere, essenziali presupposti per soddisfare la crescente domanda di ospitalità.

Col disegno di legge in esame (articolo 1) si è ritenuto di risolvere i suesposti problemi: raddoppiando le tariffe dell'imposta di soggiorno, già elevate a 18-20 volte i valori anteguerra, col decreto-legge del Capo provvisorio dello Stato 13 dicembre 1946, n. 555, talchè esse vanno a raggiungere la quota di 30-40 volte le tariffe del 1939 (vedi allegato *D*).

In questa occasione è parso altresì opportuno conferire una disciplina uniforme alla classificazione degli esercizi ricettivi per l'applicazione dell'imposta di soggiorno e a tutti gli altri fini, allo scopo di ovviare agli inconvenienti di varia natura derivanti da una doppia classificazione effettuata da organi diversi, per scopi differenti.

Per maggiore chiarezza e semplicità della norma, parrebbe, peraltro, opportuno, in luogo del richiamo alle tariffe del 1946 e da queste a quelle dell'anteguerra, inserire, accanto alle categorie di esercizi, la misura delle nuove tariffe, modificando conseguentemente il testo dell'articolo 1, che dovrebbe inoltre essere integrata dall'inserimento di un nuovo comma che estenda l'adeguamento agli attuali valori monetari dell'aliquota dell'imposta di soggiorno anche alle maggiorazioni stagionali di cui l'articolo 6, lettera *b)* del regio decreto-legge 24 novembre 1938, n. 1926.

Particolare importanza assume la nuova distribuzione del gettito dell'imposta di soggiorno (articolo 2) per quanto il disegno di legge preveda tuttora, sia pure in misura inferiore, la devoluzione di una parte del provento (12 per cento) all'Opera nazionale maternità e infanzia (vedi allegato *E*).

L'attribuzione di una quota alla predetta Opera, attese le immense necessità del settore turistico, ha formato oggetto di aspre critiche ed ha dato luogo a proposte per la totale abolizione della quota stessa. Si è affermato che i mezzi per il raggiungimento delle finalità di detto Ente dovessero far carico all'intera collettività e non soltanto a coloro che praticano il turismo, tra i quali vi è un notevole numero di stranieri.

Tale assunto appare oggi tanto più fondato se si considera il mutato carattere del movimento turistico che non è più prerogativa delle classi privilegiate, ma che accoglie sempre maggiori correnti dagli strati della popolazione meno abbiente, in relazione all'affermarsi della necessità per l'individuo di un riposo in ambiente diverso da quello del lavoro abituale.

Si aggiunga, inoltre, che in nessun altro Paese il gettito di imposte similari viene devoluto, sia pure in parte, a scopi assistenziali, estranei al settore turistico, ciò che, oltre tutto, costituisce motivo di sgradevoli apprezzamenti da parte dei turisti stranieri.

Non sembra, pertanto, che l'abolizione della quota anzidetta debba trovare ostacoli, quando si tiene presente che lo Stato già provvede al finanziamento dell'O.N.M.I. con uno stanziamento annuo di 12 miliardi di lire (Capitolo 279 bilancio Tesoro - esercizio 1957-58), di fronte al quale ben modesta cosa appare la quota attribuita alla stessa sul provento dell'imposta di soggiorno (lire 300 milioni circa).

Con la soppressione della quota devoluta all'O.N.M.I. il provento sarebbe ripartito in modo più rispondente alle effettive necessità dei vari Enti interessati e del credito alberghiero (vedi allegato *F*).

Per la prima volta, inoltre, il legislatore ha preso in seria considerazione, come ripetutamente richiesto, la possibilità del finanziamento delle Associazioni *Pro-loco*, iscritte all'Albo del Commissariato per il turismo, le quali costituiscono la espressione più capillare della Organizzazione turistica nazionale, ed esplicano una azione degna di riconoscimento per la creazione delle condizioni ambientali, essenziali allo sviluppo di una sana industria del forestiero.

Con gli articoli 3, 4 e 5 si provvede al più volte sollecitato potenziamento della Sezione autonoma del credito alberghiero e turistico — istituita fin dal 1937 presso la Banca nazionale del Lavoro — che, nell'ultimo ventennio, ha fornito un contributo allo sviluppo delle nostre attrezzature ricettive, attraverso il ripristino del fondo speciale di garanzia, previsto dal regio decreto-legge 12 agosto 1937, n. 1581, e l'incremento della partecipazione statale al capitale della detta Sezione (vedi allegato *G*).

Una quota annua del gettito devoluta alla S.A.C.A.T. è destinata, inoltre, ad incrementare il fondo di rotazione di cui alla legge 4 agosto 1955, n. 691.

Data, peraltro, la natura e le finalità della detta Sezione, nonchè l'urgenza di raggiungere al più presto i limiti stabiliti dall'articolo 3, lettera *a*) e lettera *b*) per il fondo di garanzia (3 miliardi di lire) e per il capitale della Sezione (1 miliardo di lire), sembrerebbe più opportuno modificare le percentuali ivi previste, elevando, rispettivamente al 50 ed al 20 per cento, le quote di che trattasi e riducendo, al 30 per cento, quella destinata al fondo di rotazione, tanto più che a questo verrà in prosieguo attribuita l'intera aliquota una volta raggiunti i limiti anzidetti (vedi allegato *H*).

Con gli articoli 6 e 7 si provvede, infine, all'adeguamento — a 40 volte i valori anteguerra — della cauzione prescritta dalle vigenti disposizioni di legge, da versarsi dall'Istituto incaricato della riscossione dell'imposta di soggiorno, nonchè ad elevare da lire 2.000 a lire 50.000, l'ammenda prevista a carico dei contravventori alle norme sull'imposta stessa.

Con le norme contenute nel Titolo II del disegno di legge, si è inteso pervenire ad una disciplina del *contributo speciale di cura*, altro fondamentale cespite di entrata delle

Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo, col preciso intento di eliminare ogni possibilità di contrasto tra le disposizioni che lo regolano ed i principi della Costituzione italiana, nonchè di pervenire ad una tassazione in perfetta armonia con i nuovi orientamenti della pubblica finanza.

È stata così eliminata la facoltà discrezionale attribuita dalle vigenti norme all'Ente impositore, di discriminare, a volta a volta, le categorie economiche da assoggettare al tributo. Sistema questo che, pur imponendo l'obbligo dell'accertamento, peraltro non sempre rispettato, in definitiva non trovava uniforme applicazione nelle varie stazioni di cura, soggiorno e turismo, nella maggior parte delle quali, anzi, si prendeva a base dell'imposizione l'intera platea tributaria.

L'aver quindi esteso l'imposizione del tributo in parola a tutti i reddituari colpiti dall'imposta comunale sull'industria, commercio, arti e professioni, in categoria *B* e *C*[1], ha tolto alle norme vigenti ogni motivo di sospetta incostituzionalità, mentre non costituisce un vero e proprio inasprimento fiscale, — dato che, tra l'altro, è stata confermata la attuale misura dell'addizionale —, ma, piuttosto, la legalizzazione di uno stato di fatto ormai affermato.

Chè anzi, essendo stati esclusi dall'applicazione del tributo i redditi colpiti da imposta di patente, si è addivenuti ad uno sgravio per i reddituari minori in conformità con i principi della legge sulla perequazione tributaria.

Con le dette norme nulla è innovato circa il sistema di applicazione e riscossione del tributo. Si è soltanto ritenuto opportuno statuire le modalità da seguirsi dal Comune o dai Comuni interessati, cui incombe tuttora l'obbligo di provvedere all'applicazione, riscossione e versamento del tributo.

L'ultima parte del disegno di legge (Titolo III) riguarda il finanziamento degli *Enti provinciali per il turismo* al cui tangibile apporto in gran parte si deve lo sviluppo turistico raggiunto dal nostro Paese, in quest'ultimo ventennio.

Va ad essi, tra gli altri, il merito di aver concorso alla valorizzazione di nuovi centri, come attesta la costituzione di ben 47 nuove stazioni di cura, soggiorno e turismo, che si sono aggiunte alle 185 già esistenti nel 1936, e di aver promosso la costituzione di ben 1200 Associazioni *pro-loco,* attive formazioni di avanguardia del sistema organizzativo turistico.

Questi Enti, cui sono demandati dalla legge importanti compiti di studio e di coordinamento, nonchè la vigilanza sulla retta applicazione delle numerose e complesse norme vigenti in materia di industria turistica ed alberghiera, a tutela dei turisti e degli interessi locali e nazionali, svolgono, altresì, due importanti funzioni: azione di coordinamento e di stimolo della pubblica e privata iniziativa per conseguire le condizioni ambientali essenziali alla creazione ed allo sviluppo di una economia basata sulla industria del forestiero; azione volta a promuovere il movimento dei forestieri e ad influire sull'orientamento delle correnti turistiche verso determinate località della provincia atte a riceverle.

Sono compiti vasti e complessi che gli Enti provinciali per il turismo sono chiamati a svolgere, sia direttamente, sia attraverso una intima collaborazione con gli altri Enti, Amministrazioni e categorie locali, per il raggiungimento dell'obiettivo.

Per la creazione delle migliori condizioni ambientali occorre, infatti, risolvere i problemi concernenti l'attrezzatura ricettiva, la estetica delle località, i servizi di trasporto e gli impianti turistico-sportivi, la viabilità e le telecomunicazioni, la conservazione del patrimonio storico-artistico e paesistico, la formazione di una migliore coscienza turistica nelle categorie ad immediato contatto con il forestiero, l'assistenza al turista ed alle categorie interessate.

Così per l'orientamento delle correnti turistiche occorre far ricorso a massicce iniziative di propaganda, le quali più che un accorgimento, sono oggi una necessità, per formare quell'onda propagandistica atta ad attrarre verso l'Italia od a mantenere nell'interno del Paese le correnti turistiche estere o nazionali, la cui acquisizione è resa sempre più difficile dalla concorrenza degli altri Stati.

Per conferire all'azione svolta in questo settore, tono, dignità, ed alta capacità di pene-

trazione, è necessario far ricorso ai più moderni sistemi di propaganda, per cui, oltre alla pubblicazioni tradizionali, quali le guide, gli opuscoli, i manifesti, i cartelli, le riviste, le stampe informative ecc., occorre oggi avvalersi anche della cinematografia, della radio e della televisione, mezzi evidentemente più costosi anche se efficaci.

Col fine, poi, di ottenere effetti propagandistici e di rendere più gradito il soggiorno dei forestieri, gli Enti provinciali per il turismo promuovono, organizzano e sostengono manifestazioni artistiche e letterarie (con concorsi, mostre e premi), rievocazioni storiche, manifestazioni religiose, spettacoli teatrali o musicali, manifestazioni folkloristiche, gastronomiche, mondane, sportive ed a carattere economico (Mostre, Fiere ed Esposizioni) ad esaltazione dell'artigianato italiano.

Si aggiunga, infine, che, per effetto delle norme sul decentramento amministrativo, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 630, nuove attribuzioni di natura statuale sono andate ad incrementare la già ampia e complessa attività istituzionale degli Enti provinciali per il turismo, al cui finanziamento erano finora chiamati non soltanto Amministrazioni ed Enti locali, ma, soprattutto, le categorie economiche interessate, le quali contribuivano con un apporto pari al 79 per cento delle entrate annuali complessive (bilancio 1956) di detti Enti.

Finanziamento degli Enti Provinciali per il Turismo per il 1956.

CONTRIBUENTI	TITOLO DEL CONTRIBUTO	Percentuale
1. – Camere di Commercio, Industria ed Agricoltura.	Contributi annuali . . . . . Contributi per spese generali	0,9
2. – Amministrazioni Provinciali.	Contributo dall'1 al 5% dell'addizionale provinciale all'i.c.a.p.	6,6
3. – Comuni e Aziende Autonome di cura, soggiorno e turismo.	Contributi vari	3,2
4. – Enti e privati.	A titolo diverso	10,3
5. – Privati.	Contributi turistici (ora soppressi)	79
		100

La illegittimità delle norme concernenti i contributi turistici posti a carico dei privati, dichiarata con sentenza 8-18 marzo 1957 dalla Corte costituzionale, ha praticamente annientato l'attuale sistema di finanziamento degli Enti provinciali per il turismo, determinando un arresto della pur fondamentale attività di tali Enti.

In tali circostanze il Governo, anzichè proporre una revisione delle inficiate norme, per uniformarle ai principi della Costituzione, ha preferito intervenire nel finanziamento degli Enti provinciali per il turismo, con un contributo annuale a carico del bilancio dello Stato.

Tale decisione, costituisce, indubbiamente, un riconoscimento dell'importanza del turismo e dell'essenzialità degli organi turistici provinciali. Peraltro, il contributo assegnato, sia pure con notevole sforzo per il bilancio statale, non colma, per entità, l'ammontare del gettito che gli EE. PP. T. ritraevano dai contri-

buti posti a carico dei privati, ed al quale hanno dovuto rinunciare.

Nè ad eliminare tale grave inconveniente sovviene l'aumento del gettito di contributi delle Amministrazioni provinciali, fissato nel disegno di legge uniformemente nel 5 per cento dell'addizionale provinciale all'i.c.a.p. che a nostro avviso dovrebbe opportunamente essere ridotto al 4 per cento e l'incremento della quota dell'imposta di soggiorno devoluto agli EE. PP. T. (vedi allegato I).

È pertanto ovvio che se non potranno essere adeguatamente incrementati gli stanziamenti previsti nel disegno di legge in esame, gli EE.PP.T saranno indotti, nell'impossibilità di ridurre le spese generali, peraltro già contenute in ristretti limiti (nelle spese per il personale gli Enti si attengono alle norme allo stesso titolo vigenti per i dipendenti statali) a procedere ad una decurtazione degli stanziamenti destinati all'effettuazione delle spese di natura turistica.

Con il che l'attività di questi Enti, organi di iniziativa per eccellenza, verrebbe a ridursi ad una pura e semplice azione di vigilanza degli operatori privati del settore, a tutela del turista.

Una precisa nozione della situazione, potrà dedursi dall'esame del prospetto concernente le spese sostenute dagli EE. PP. T. nel 1956 e le previsioni per gli esercizi 1957 e 1959-60, basate queste sulla proposta di legge (vedi allegato L).

Infatti con sentenza 8-18 marzo 1957, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* il 23 dello stesso mese, con la quale la Corte costituzionale dichiarò la illegittimità delle norme concernenti l'applicazione a carico dei privati dei contributi a favore degli Enti provinciali per il turismo. Venne a cessare il maggior cespite di finanziamento di tali Enti, pari al 79 per cento del totale delle loro entrate.

Per sostituire le entrate così venute a mancare, il disegno di legge presenta contributi a carico dello Stato, nei limiti degli stanziamenti seguenti:

Esercizio 1957-58	L. 500 milioni
Esercizio 1958-59	» 4.000 milioni
Esercizi 1959-60 e seguenti annue	» 2.000 milioni

Con le somme stanziate a carico degli esercizi 1957-58 (500 milioni) e 1958-59 (4.000 milioni), si dovrebbe:

a) Coprire il *deficit* derivante dalla mancata riscossione dei contributi dichiarati incostituzionali nell'esercizio 1957, a partire dal 24 marzo, e quindi per oltre il 9 dicembre;

b) Assicurare l'attività degli Enti per il primo semestre 1958 e per l'intero esercizio 1958-59; cioè per un anno e mezzo.

Con lo stanziamento di annue lire 2.000 milioni a partire dall'esercizio 1959-60, dovrebbe assicurarsi l'attività degli Enti suddetti per ciascun anno futuro.

Sta di fatto che i contributi non riscossi, durante l'anno 1957, a seguito dell'avvenuta pubblicazione della citata sentenza della Corte costituzionale, sull'ammontare dei ruoli emessi, (lire 3.678.152.006), ammontano a lire 2.157.290.000, somma già prevista nelle entrate dei bilanci degli EE. PP. T. per il 1957 e che, quindi, ha formato, per la massima parte, oggetto di impegni posti in essere nei primi mesi dell'anno, per ragioni connesse con la tempestività delle iniziative intese ad acquisire la clientela turistica e con la necessità di approntare, prima dell'inizio della stagione, le località destinate a ricevere il forestiero.

Detraendo da tale somma i 500 milioni stanziati per l'esercizio 1957-58 nel disegno di legge in esame, rimangono da recuperare, a carico dello stanziamento per l'esercizio 1958-1959, lire (2.157.290.000 — 500.000.000 =) 1.657.290.000.

Con il che lo stanziamento di 4.000 milioni per detto esercizio si riduce a lire 2.342.710.000, somma con la quale dovrebbe farsi fronte all'attività dei 91 Enti provinciali per il Turismo per un anno e mezzo, e cioè dal 1° gennaio 1958 al 30 giugno 1959.

Ora, se si considera che le sole spese generali e quelle per il personale sono state accertate, nel consuntivo 1956 e per 12 mesi, in lire 1.436.457.826, ne deriva che, per 18 mesi, e senza tener conto del naturale incremento per aumenti periodici e maggior costo dei servizi e delle merci (nei bilanci 1957 la somma per spese generali venne difatti prevista in lire 1.485.300.000) occorre, per le retribu-

zioni del personale e per le spese generali dei 91 EE. PP. T., una somma di lire 2.154.686.739 che assorbe quasi totalmente la suddetta disponibilità.

Viceversa, pur rinunciando ad ogni ampliamento del programma di attività degli Enti provinciali per il Turismo — ampliamento che, per altro, sarebbe necessario ad evitare che venga meno quell'impulso allo sviluppo del turismo in Italia che finora ha dato i più lusinghieri risultati, ma che è ben lontano dall'aver esaurito le possibilità di incremento nel settore — e riportando il finanziamento degli EE.PP.T. a quello realizzato nell'anno 1956, occorre, per il periodo di un anno, il contributo statale di lire 3.800 milioni, pari al gettito dei contributi a carico dei privati ottenuto nell'anno 1956.

E poichè occorre sopperire all'attività di un anno e mezzo (1° gennaio 1958 - 30 giugno 1959), il fabbisogno di spesa per tale periodo deve farsi ascendere a lire 5.700 milioni.

Di conseguenza lo stanziamento a carico dell'esercizio 1958-59, per poter assolvere alla sua funzione di copertura del *deficit* degli Enti provinciali per il Turismo per il 1957 e di finanziamento della attività per il periodo 1° gennaio 1958 - 30 giugno 1959 dovrà essere elevato a lire (5.700.000.000 + 1.657.290.000 =) 7.357.290.000.

Per quanto riguarda gli esercizi 1959-60 e successivi, l'ammontare del contributo statale non dovrebbe, ovviamente, essere inferiore al gettito dei contributi a carico dei privati realizzati nell'anno 1956, e pertanto dovrebbe essere determinato nell'importo di lire 3.800 milioni.

Va notato che, limitando l'importo di tali contributi per la necessità di gravare il meno possibile sul bilancio statale, si viene a rinunciare a quell'incremento annuo della spesa degli Enti turistici che va posto in relazione, non soltanto con gli aumenti nei costi dei servizi e delle prestazioni, ma anche con le maggiori esigenze che annualmente vengono determinate dal progressivo aumento del flusso turistico.

Pertanto sarebbe stato desiderabile che i contributi dello Stato, previsti dall'articolo 15 del disegno di legge, venissero aumentati a lire 7.000.000.000 nell'esercizio 1958-59 ed a lire 3.800.000.000 nell'esercizio 1959-60 e successivi. Solo la assoluta impossibilità di ottenere il consenso del Tesoro per tali stanziamenti ci induce a limitare gli aumenti, con l'emendamento proposto all'articolo 15, a lire 700.000.000 per l'esercizio 1957-58 ed a lire 4.500.000.000 per l'esercizio 1958-59, sperando che il Governo provvederà tempestivamente a presentare al Parlamento un nuovo disegno di legge che, a decorrere dall'esercizio 1959-60, garantisca agli Enti provinciali per il turismo i mezzi adeguati alla loro piena funzionalità.

A questo punto si pone la domanda se non fosse preferibile una riforma radicale del sistema del finanziamento degli EE.PP.T. con l'istituzione di una addizionale unica per tutto il territorio nazionale, il di cui gettito potrebbe essere ripartito fra i vari Enti in rapporto alle rispettive necessità.

Gli interessi del turismo nazionale che, secondo la lettera dell'articolo 10, debbono essere la guida fondamentale per l'assegnazione dei contributi, non possono essere valutati che dal Commissario per il Turismo, dal Capo cioè di quell'Amministrazione statale che, a diretto contatto con la quotidiana realtà degli EE. PP.T. e degli altri organi turistici, sui quali esercita la vigilanza, ha, per ciò stesso, una immediata conoscenza dei problemi, delle situazioni e delle esigenze del turismo.

Egli, pertanto, per la sua qualità di responsabile della politica turistica, è l'unico organo qualificato a graduare, con effettiva conoscenza di causa, l'intervento statale nei limiti delle disponibilità accordate, tenendo conto, oltre dell'interesse nazionale, anche di dati oggettivi relativi all'importanza turistica delle singole zone.

Il Ministero del tesoro esplica ed esaurisce la sua funzione nel provvedere gli stanziamenti di cui il Commissario per il Turismo dovrà disporre, così come è prassi per tutte le altre spese dello Stato.

Va aggiunto, per quanto riguarda l'idoneo impiego, da parte degli Enti provinciali per il Turismo, dei mezzi di bilancio, che il Ministero del tesoro, per l'articolo 13 del disegno di legge in esame avrà un proprio rappresentante nel Collegio dei Revisori dei conti cui spetta il riscontro della gestione di ciascun E.P.T.

Si ritiene, pertanto, che il secondo comma dell'articolo 15 del disegno di legge citato vada formulato come appresso: « L'assegnazione di tali contributi viene disposta con decreto del Commissario per il Turismo, tenuto conto delle esigenze dei singoli Enti in rapporto all'importanza turistica della zona in cui essi operano, alla consistenza del patrimonio alberghiero e turistico ed al movimento di forestieri, nonchè in funzione degli interessi del turismo nazionale ».

Quanto alle modalità di erogazione del contributo statale agli EE.PP.T., va osservato che il concerto imposto dal Ministero del Tesoro, il quale fra l'altro, ha già ampiamente sviscerata la materia e si è documentato prima di fissare i nuovi oneri per il bilancio dello Stato, che il disegno di legge comporta, costituisce una remora da eliminare per la snellezza della procedura. Tanto più che l'utilità pratica di siffatti concerti è stata più volte messa in dubbio da studiosi e dallo stesso Parlamento, perchè si risolve quasi sempre in un intervento formale piuttosto che sostanziale.

Del resto, il controllo sulla gestione degli Enti e delle Aziende autonome, che il Ministero del tesoro ha voluto fosse assicurato attraverso Collegi di Revisori (articoli 13 e 14) appare già sufficiente a garantire nella legittimità e nel merito la spesa degli Enti.

Ciò anche se — non può farsi a meno di rilevare — esiste contrasto tra i criteri di eccessiva economia usati nel fissare l'entità del contributo statale per il finanziamento degli EE.PP.T. e l'altro di aumentare le spese generali del costo di funzionamento del Collegio dei Revisori, che, cautelativamente, si stima ascendere a lire 200 milioni annue. Per diminuire tale onere sproporzionato specialmente per le Aziende di Cura, Soggiorno e Turismo di minore importanza riteniamo opportuno che il limite di cui il primo comma dell'articolo venga aumentato da 25 a 50 milioni.

La disposizione di cui all'articolo 18, infine, per quanto possa apparire pleonastica, è un riconoscimento delle attribuzioni assicurate alle Regioni autonome a statuto speciale dalle norme per l'attuazione degli statuti stessi.

È bene tuttavia ribadire che, per quanto riguarda il settore turistico, e dato anche il complesso di natura statale dei compiti affidati agli EE.PP.T. dalla legge istitutiva e dalle norme sul decentramento, che anche agli Enti provinciali per il Turismo, ricadenti nel territorio delle Regioni a statuto speciale, spetti, al pari degli EE.PP.T. del restante territorio nazionale, il contributo statale, dal nuovo disegno di legge previsto, che per le Regioni già esistenti dovrebbe essere assegnato direttamente alle singole Amministrazioni regionali che dovranno provvedere alla ripartizione fra i singoli EE.PP. T. operanti nella Regione con i criteri di cui all'articolo 10.

L'articolo 19 del disegno di legge intende sopprimere, per ragioni non spiegabili i contributi obbligatori a carico delle Camere di commercio industria ed agricoltura a favore degli EE.PP.T. in base ai quali contributi le Camere di Commercio finora avevano un certo controllo dei bilanci degli Enti stessi. Dato che le Camere di commercio non si sono mai opposte alla continuazione di tali contributi che le lega ad uno dei più importanti rami dell'economia nazionale riteniamo opportuno sopprimere l'intero articolo 19.

Do lettura di alcune tabelle la cui conoscenza contribuirà ad illuminare i colleghi sulla situazione relativa al movimento turistico, all'imposta di soggiorno, al credito alberghiero ed agli Enti provinciali per il turismo.

STRANIERI ENTRATI IN ITALIA NEL 1937 E DAL 1948 AL 1956 E STIMA DEL LORO APPORTO ECONOMICO.

ANNI	Totale stranieri entrati	Turisti	Escursionisti	Presenze	Spesa complessiva
					(*milioni di lire*)
1937	5.018.706	-	—	17.370.496	2.645
—	—	—	—	—	—
1948	1.590.033	1.270.000	320.000	6.987.533	40.199
1949	3.401.662	2.400.000	1.001.662	13.481.662	80.942
1950	4.839.279	3.500.000	1.339.276	18.401.776	116.328
1951	5.405.863	3.700.000	1.705.863	20.113.363	135.232
1952	6.059.297	4.100.000	1.959.297	22.356.797	153.829
1953	7.681.870	4.700.000	2.981.870	24.050.935	181.037
1954	9.327.512	5.500.000	3.827.512	27.213.756	209.098
1955	10.786.018	6.200.000	4.586.018	31.513.609	230.052
1956	12.664.960	7.000.000	5.664.960	36.292.480	259.517

MOVIMENTO DEI FORESTIERI NELLE STAZIONI DI CURA SOGGIORNO E TURISMO NEL 1937 E DAL 1948 AL 1956

ANNI	ITALIANI		STRANIERI		TOTALE	
	Arrivi	Presenze	Arrivi	Presenze	Arrivi	Presenze
1937	1.633.694	20.194.976	1.467.636	8.692.237	3.101.330	28.887.213
—	—	—	—	—	—	—
1948	2.054.652	19.819.053	478.387	2.374.287	2.533.039	22.193.340
1949	2.509.676	24.304.596	837.947	3.699.556	3.347.623	28.004.152
1950	2.728.679	26.691.787	1.251.637	4.291.287	3.980.316	30.983.074
1951	2.931.927	27.622.831	1.312.009	5.017.764	4.243.936	32.640.595
1952	3.229.679	32.620.062	1.706.311	6.479.550	4.935.990	39.099.612
1953	3.317.429	33.490.833	2.071.212	8.019.919	5.388.641	41.510.752
1954	3.561.842	34.965.198	2.372.141	9.445.622	5.933.983	44.410.820
1955	3.967.411	38.508.313	2.867.322	12.494.287	6.834.733	51.002.600
1956	4.021.798	39.532.305	3.034.868	13.637.339	7.056.666	53.169.644

SITUAZIONE DEGLI ESERCIZI ALBERGHIERI

ANNI - MESI	ALBERGHI					PENSIONI			LOCANDE	TOTALE
	Lusso	1ª cat.	2ª cat.	3ª cat.	4ª cat.	1ª cat.	2ª cat.	3ª cat.		
ESERCIZI										
1949 - 31 maggio	38	216	786	1.515	2.482	67	485	1.381	13.093	20.063
1953 - 31 dicembre	44	276	1.002	1.925	3.366	85	617	2.299	14.152	23.766
1954 - 31 dicembre	46	307	1.054	1.979	3.502	90	664	2.632	14.325	24.599
1955 - 31 dicembre	49	331	1.170	2.276	3.867	90	760	3.012	14.519	26.074
1956 - 31 dicembre	49	349	1.286	2.469	4.108	98	817	3.440	14.736	27.352
1957 - 30 giugno (1)	53	353	1.380	2.639	4.311	102	913	3.808	14.602	28.161
CAMERE										
1949 - 31 maggio	5.877	20.426	38.959	39.395	33.257	1.590	9.118	15.949	51.131	215.702
1953 - 31 dicembre	6.772	23.287	46.813	49.583	45.059	1.890	11.168	27.303	61.853	273.728
1954 - 31 dicembre	6.954	25.033	50.137	53.873	50.341	2.027	12.826	32.123	62.522	295.836
1955 - 31 dicembre	7.149	26.590	52.432	57.557	51.676	2.029	13.995	36.366	64.942	312.736
1956 - 31 dicembre	7.254	27.989	56.988	62.771	55.037	2.294	15.455	42.128	66.413	336.329
1957 - 30 giugno (1)	7.763	28.237	61.601	68.127	58.754	2.478	17.274	48.198	68.194	360.626
LETTI										
1949 - 31 maggio	9.129	31.872	63.047	64.946	56.506	2.660	15.980	29.061	91.927	365.128
1953 - 31 dicembre	10.830	36.946	75.876	81.930	75.854	3.158	19.292	48.473	105.562	457.921
1954 - 31 dicembre	11.120	39.164	78.652	84.150	79.343	3.400	20.962	55.131	108.084	480.006
1955 - 31 dicembre	11.445	42.432	85.397	96.488	88.069	3.450	24.315	65.082	113.678	530.356
1956 - 31 dicembre	11.626	44.655	93.214	105.499	94.177	3.922	26.961	75.596	117.179	572.829
1957 - 30 giugno (1)	12.464	45.191	101.935	115.817	101.007	4.409	30.320	86.758	122.424	620.226
BAGNI										
1949 - 31 maggio	4.204	9.179	8.730	4.029	2.856	411	1.311	1.737	1.924	34.381
1953 - 31 dicembre	5.311	12.366	13.232	6.422	4.544	696	2.032	4.042	2.599	51.244
1954 - 31 dicembre	5.510	14.067	15.415	7.470	5.196	739	2.657	4.804	3.025	58.883
1955 - 31 dicembre	5.877	15.046	17.222	8.815	5.493	861	3.159	5.882	3.373	65.728
1956 - 31 dicembre	6.082	16.382	19.918	10.239	6.158	1.049	3.574	7.146	3.785	74.333
1957 30 giugno (1)	6.571	16.675	23.565	12.421	6.986	1.212	4.502	8.448	4.775	85.156

(1) Dati provvisori.

ALIQUOTA IMPOSTA DI SOGGIORNO

A – ALBERGHI, PENSIONI E LOCANDE

	Anteguerra	Attuale	Proposta
Alberghi di lusso	L. 3	L. 60	L. 120
» di 1ª categoria	» 2,50	» 50	» 100
» di 2ª categoria e pensioni di 1ª categoria.	» 2	» 40	» 80
» di 3ª categoria e pensioni di 2ª categoria.	» 1,50	» 25	» 50
» di 4ª categoria e pensioni di 3ª categoria.	» 1	10	» 20
Locande	» 0,50	» 5	» 10

B – VILLE, APPARTAMENTI ED ALTRI ALLOGGI IN GENERE

	Anteguerra	Attuale	Proposta
1ª categoria	L. 60	L. 1.200	L. 2.400
2ª categoria	» 40	» 800	» 1.600
3ª categoria	» 20	» 300	» 600
4ª categoria	» 10	» 100	» 200

GETTITO DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO DAL 1939 AL 1956

Ripartizione tra gli Enti beneficiari al netto dell'aggio

ANNO	GETTITO IMPOSTA	RIPARTIZIONE				
		Comuni	Aziende Autonome	EE.PP.T.	S.A.C.A.T.	O.N.M.I.
1939 .	37.137.099	2.489.511	14.500.000	1.911.139	7.006.909	8.637.617
1940 .	24.746.561	2.864.735	8.141.880	1.291.269	4.858.108	5.722.047
1941 .	30.402.633	2.998.112	11.001.574	1.535.880	5.548.444	7.021.047
1942	32 345.272	3.360.779	11.311.025	1.644.587	6.004.355	7.444.222
1943 .	19.315.702	1.944.807	6.773.419	986.406	3.612.759	4.450.867
1944 .	6.566.493	1.068.957	1.614.069	363.765	1.480.228	1.513.943
1945 .	13.809.834	1.021.780	5.100.000	718.386	2.742.086	3.122.325
1946	52.962.442	4.419.898	18.769 384	2.530.611	8.725.343	11.480.732
1947	486.803.851	60.947.626	139.714.165	23.194.563	84.778.811	101.954.429
1948 .	587.488.593	54.063 930	190.618.003	28.041.116	103.660.283	125.465.658
1949 .	752.996.023	62.458 554	260.575.011	35 326.946	127.109.720	161.840.428
1950 .	817.352.624	58.513.462	300.630 435	37.469.034	130.292.656	175.646.250
1951	891.483.394	63.628.965	328.336.980	40.844.995	141.925.317	191.291.176
1952 .	1.053.726.940	72.481.299	393.412.848	48.002.073	165.345.669	226.413.843
1953 .	1.127.383.785	74.303.711	427.466.063	51 044.140	174.093.889	242.302.811
1954 .	1.197.771.640	77.680.089	456.843.209	54.119.558	183.895.832	257.513.341
1955 .	1.353.399.098	82.609.590	526.693.733	60 657.541	203.328.675	291.096.906
1956 . .	1.417 675 621	82 010 948	560 348 250	63.064.893	208.974.889	304.800.247

N.B. – La differenza tra il totale dell'imposta e quello ripartito ai vari enti beneficiari del tributo rappresenta l'aggio di riscossione riconosciuto al Ricevitore Nazionale e da questo ripartito, a sua volta, alle Ricevitorie Comunali e Collettorie.

RIPARTIZIONE DEI PROVENTI DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO IN BASE ALLA VECCHIA TARIFFA E IN BASE ALLA NUOVA TARIFFA PREVISTA DAL DISEGNO DI LEGGE

Enti Beneficiari	In base alla vecchia tariffa (gettito 1956)			In base al nuovo disegno di legge (gettito ipotetico L. 3.000.000.000)		
Aggio di riscossione ed accertamento	198.476.394 (14 % del totale)			300.000.000 (10 % ipotetico)		
O.N.M.I.	304.800.247 (25 % del residuo)			324.000.000 (12 % del residuo)		
	Quota Percentuale		Riparto 2° residuo	Quota Percentuale		Riparto 2° residuo
	Località sede di AACST (3/4)	Altre località (1/4)		Località sede di AACST (3/4)	Altre località (1/4)	
A.A.C.S.T.	79 %	—	560.348.250	75 %	—	2.336.500.000
Comuni		40 %	82.010.948	—	50 %	297.000.000
S.A.C.A.T.	15 %	50 %	208.974.889	10 %	30 %	356.400.000
EE.PP.T.	6 %	10 %	63.064.893	15 %	20 %	386.100.000
	100	100	1.417.675.624	100	100	3.000.000.000

SEZIONE AUTONOMA PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO ALBERGHIERO E TURISTICO

Dati in base alla situazione 30 settembre 1957.

Fondo speciale (R.D.L. 12 agosto 1937, n. 561, articolo n. 19 e legge 29 luglio 1949, n. 481, articolo n. 9).	L.	514.332.755
(garantisce tutte le operazioni della Sezione)		
Fondo particolare (legge 29 luglio 1949, n. 481, articolo n. 10).	»	1.249.740.313
(garantisce le operazioni della Sezione nonchè quelle degli altri Istituti autorizzati alla concessione dei mutui con fondi E. R. P.)		
Capitale della Sezione	»	150.000.000
Riserve ordinarie e straordinarie	»	267.884.399
	L.	417.884.399
Limite di emissione (20 volte il capitale e le riserve)	L.	8.357.687.980
Obbligazioni emesse ed in circolazione a fronte di mutui definiti	»	4.327.250.000
Margine di emissione.	L.	4.030.437.980
a fronte dei quali esistono i seguenti impegni della Sezione:		
per mutui definiti da vincolare . . . . . L. 937.654.596		
per mutui stipulati . . . . . » 811.500.000		
per mutui deliberati . . . . . » 655.500.000		
	L.	2.404.654.596
Margine di emissione ridotto a	L.	1.625.783.384

molto inferiore all'importo dei mutui correlativi alle domande in corso.

DEVOLUZIONE QUOTE S.A.C.A.T.

Ripartizione	Quota percentuale	Importo
Fondo speciale della S.A.C.A.T. (fino a L. 3.000.000.000)	50 %	142.560.000
Partecipazione statale al capitale S.A.C.A.T. (fino a L. 1.000.000.000)	20 %	106.920.000
Tesoro dello Stato per « fondo dirotazione » . .	30 %	106.920.000
		356.400.000

ENTI PROVINCIALI PER IL TURISMO

ENTRATE PER GLI ANNI 1956 (1) (CONSUNTIVO), 1957 (2) (PREVISIONE) ED ESERCIZIO 1959-60 (2) (PREVISIONE)

CONTRIBUENTI	TITOLO	1956 Importo in migliaia di lire	Percentuale	1957 Importo in migliaia di lire	Percentuale	1959-60 Proposta di legge	Percentuale
1. Camera di Commercio, industria e agricoltura	*a*) Contributo annuale . . .	25.870	0,9	28.000	0,45	—	—
	b) fitto locali, riscaldamento, luce e pulizia (figurativo) .	16.667		17.000	0,27	—	—
2. Amministrazioni Provinciali.	Contributo: dall'1 al 5 % dell'addizionale provinciale all'I.C.A.P.	315.297	6,6	360.000	5,85	909.100	23,54
3. Comuni e Aziende Autonome di cura soggiorno e turismo	Contributo percentuale sulla imposta di soggiorno, contributo speciale di cura e contribuzioni speciali sugli spettacoli	152.975	3,2	177.000	2,88	452.000	11,71
4. Enti e privati	Contributi aventi anche specifica destinazione e rendite patrimoniali	488.371	10,3	200.000	3,25	500.000	12,95
5. Privati	Contributi obbligatori nelle percentuali variabili da provincia a provincia . . .	3.760.745	79	5.378.000	87,30	—	—
6. Stato	Contributo annuale	—	—	—	—	2.000.000	51,80
		4.758.927	100	6.160.000	100	3.861.100	100

(1) Anno solare.
(2) Esercizio finanziario.

ENTI PROVINCIALI PER IL TURISMO

SPESA ANNUA PER GLI ESERCIZI 1956 (CONSUNTIVO), 1957 (PREVENTIVO), 1959-60 (PREVENTIVO) (in migliaia di lire)

CATEGORIA DI SPESA	Consuntivo	Preventivo	1959-60 Proposte di legge per gli esercizi 1959-60 e seguenti
SPESE GENERALI.			
1) Spese per personale	905.105	935.300	1.205.195
2) Spese per amministrazione	531.352	550.000	626.648
SPESE DI CARATTERE TURISTICO.			
1) Spese per studi economici, progettazione e piani di valorizzazione turistica	—	—	
2) Mostre, fiere ed esposizioni (partecipazioni e contributi)	236.285	337.513	
3) Contributi a manifestazioni ed iniziative turistiche	933.531	1.308.000	
4) Gestione uffici informazione	127.427	182.160	
5) Organizzazione e assistenza Aziende Autonome, Associazioni Pro-Loco e altri Enti turistici	262.097	351.075	
6) Pubblicità e propaganda	1.077.937	1.432.446	
7) Miglioramento attrezzature ricettive (alberghi, pensioni, locande, rifugi alpini, pubblici esercizi)	161.319	237.351	2.029.257
8) Miglioramento estetico località turistiche	31.234	78.238	
9) Rappresentanza e ospitalità	143.559	192.200	
10) Miglioramento visibilità, servizi trasporto, impianti turistico-sportivi. Segnaletica stradale	201.530	283.462	
11. Educazione turistica	33.868	77.426	
12. Contributi al restauro di monumenti ed antichità. Tutela del paesaggio	31.775	74.261	
13) Campeggi, ostelli per la gioventù, villaggi turistici	82.908	119.558	
	4.759.927	6.160.000	3.861.100

Onorevoli colleghi, data l'importanza e la urgenza del provvedimento legislativo a favore degli organi turistici periferici e del credito alberghiero, Vi invito, anche a nome del senatore Piegari, ad approvare il disegno di legge n. 2238.

PIEGARI, *relatore*. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, la relazione del mio collega Braitenberg è stata così precisa, esauriente e circostanziata, che io non vorrò tediarvi ulteriormente con altre osservazioni; mi si consenta di esprimere tutto il più vivo compiacimento e la mia più viva ammirazione per il lavoro compiuto dal collega Braitenberg.

Desidero solo soffermarmi sulle ultime considerazioni del mio collega, in ordine alla portata generale di questo provvedimento, portata che non soddisfa le esigenze degli Enti provinciali del turismo, e credo che ciò possa essere riconosciuto da tutti.

Se è vero, come è vero, — e l'ha accennato e sottolineato opportunamente il senatore Braitenberg — che il turismo costituisce una fonte di entrate notevoli per lo Stato italiano, io penso che debba essere adeguatamente esplicata l'attività degli Enti provinciali del turismo.

Ora, fino alla pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale, tali Enti traevano una notevole fonte di finanziamento dai contributi dichiarati incostituzionali, ma che tutti sappiamo che erano regolarmente versati a favore degli Enti stessi; dopo detta sentenza, è ben vero che con questo disegno di legge si rimedia parzialmente per sostituire quelle entrate, ma si tratta di un rimedio al cinquanta per cento.

Intanto il disegno di legge è urgente che sia approvato; lo ha rilevato il collega Braitenberg, perchè, se ciò non avvenisse, gli Enti provinciali del turismo verrebbero a mancare anche dei limitati mezzi che sono indispensabili per la loro vita. Tali Enti hanno impegni per il personale, hanno impegni per pubblicazioni, manifestazioni ecc.; quindi, sia pure in maniera ridotta, questo provvedimento consentirà ad essi di vivere ancora.

Ma, io dicevo, l'attività per l'incremento del turismo — e questo è un punto da considerare anche dagli organi del Tesoro — o si esplica adeguatamente, o non ha alcuna possibilità di funzionalità e di efficienza quale noi la desideriamo e quale è necessario vi sia.

Turismo significa divulgazione, significa propaganda, significa creare delle attrattive; questa divulgazione, questa propaganda e queste attrattive non possono attuarsi con dei mezzi esigui, con visioni di lesina e di avara parsimonia. Il turismo ha bisogno necessariamente di esplicazioni vistose, di esplicazioni, quasi, direi, di sontuosità, così come si attuano negli altri Paesi.

Il collega Braitenberg ha ricordato l'incremento che ha avuto la nostra isola d'Ischia. Ebbene, io devo dire che l'isola d'Ischia è, oggi, sul piano internazionale, fra le migliori stazioni di cura e di soggiorno; chi la conosce sa che ha avuto un progresso notevole, ma ciò è dovuto al fatto che c'è un ente che si è preoccupato di fare manifestazioni vistose, di diffondere pubblicazioni notevoli, si è preoccupato di indire concorsi giornalistici per articoli sull'isola stessa, e riprese fotografiche che ne hanno divulgato pregi e caratteristiche. Tutto questo ha prodotto conseguenze benefiche; ci sono molteplici correnti di stranieri che affluiscono nella nostra isola apportando un contributo notevole per la bilancia dei pagamenti, mediante la spendita di valuta estera.

Noi abbiamo perciò constatato che l'esplicazione dell'attività turistica è veramente produttiva; le spese che si erogano per l'attività turistica sono spese produttive. Questo è il punto di cui bisogna convincersi; qui non si tratta di erogazioni di consumo, non si tratta di erogazioni che disperdono i mezzi adoperati, si tratta di una spesa che produce una entrata necessaria per lo Stato. Dire, quindi, che non si vuole sostenere tale spesa equivale a dire che non interessa privarci di tali entrate o che non interessa che esse diminuiscano notevolmente.

Ecco perchè noi pur sottolineando ancora una volta — e su questo ha già espresso il proprio parere il collega Braitenberg — l'inadeguatezza di questa legge, sentiamo ugualmente la necessità di approvarla, se la Commissione sarà di questo avviso, con gli emendamenti che sottoporremo al vaglio della Commissione stessa.

Intanto io penso che sia necessario invitare il Governo ad una più profonda considerazione e ad un esame più penetrante della situazione degli Enti provinciali del turismo; e se la Commissione vorrà approvare il disegno di legge in esame, con gli emendamenti che saranno proposti, mi permetterò di presentare, dopo la eventuale approvazione, un ordine del giorno di cui do fin da adesso lettura:

« La 9ª Commissione del Senato della Repubblica, considerato che per effetto della sentenza della Corte costituzionale dell'8-18 marzo 1957, n. 67, son venute a mancare agli Enti provinciali del turismo cospicue entrate necessarie per la loro normale funzionalità; considerato che i contributi che il disegno di legge n. 2238 pone a carico dello Stato sono insufficienti per l'esplicazione di una attività rispondente alle esigenze dei molteplici compiti di tali Enti per l'incremento del turismo in Italia; considerato che la valorizzazione turistica di più vaste zone del Paese recherà sollievo notevole alla depressione economica delle zone stesse ed accrescerà la possibilità di attrarre quel flusso turistico dall'estero, che in così vasta misura contribuisce all'attivo della bilancia dei pagamenti, mediante l'acquisizione di notevoli importi in valuta estera; considerato che, intanto, è apparsa urgente la approvazione del disegno di legge n. 2238, pur se esso concede agli Enti provinciali del turismo finanziamenti inadeguati, e ciò per non far mancare agli Enti stessi un minimo di mezzi per fronteggiare in qualche modo le loro esigenze; mentre per tale riconosciuta necessità ha approvato il disegno di legge in oggetto, fa voti e raccomanda — chiedendo analogo impegno — al Governo, perchè provveda a presentare al Parlamento nuova proposta di legge che garantisca agli Enti provinciali del turismo i mezzi adeguati alla loro efficiente funzionalità, sì che essi possano adempiere soddisfacentemente ai molteplici loro compiti, fra i quali assume particolare rilievo la valorizzazione delle molte zone del territorio nazionale non ancora adeguatamente attrezzate a ricevere un consistente movimento turistico ».

Ripeto che questo è l'ordine del giorno che mi riservo di presentare dopo che la Commissione avrà deliberato in senso favorevole sul disegno di legge, su cui così ampiamente ha parlato il mio collega e correlatore.

BARDELLINI. Vorrei fare alcune considerazioni sul presente disegno di legge che evidentemente per la sua importanza, che affiora anche dal parere della 5ª Commissione, non può essere discusso a tamburo battente, in maniera rapida ed affrettata.

Dopo una sentenza della Corte costituzionale in materia di tributi turistici, è evidente che si imponeva la necessità della determinazione di un finanziamento per le aziende di cura e di soggiorno, che si propone ora, nella misura dell'1 per cento dei redditi di imposta I.C.A.P. comunale in categoria *B* e *C*, con la esclusione dell'imposta di patente, ed estendendo l'imposta a tutti i cittadini, come è detto nella sentenza della Corte costituzionale.

Si aggiorna anche la misura dell'imposta di soggiorno con il raddoppiamento indiscriminato per tutte le località — il che è grave ed inammissibile — di quella stabilita dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 dicembre 1946, n. 555, e con la fissazione delle categorie per gli alberghi, le pensioni, le locande, gli stabilimenti di cura, di salute, che sono classificati in sei categorie.

Si stabilisce anche il modo di finanziamento degli Enti provinciali del turismo, che, con la cennata sentenza, hanno perduto la loro fonte di cespite, la quale, per la verità, non era equamente distribuita.

Con questo provvedimento il finanziamento è accollato allo Stato per ovviare alla ingiustizia che fossero chiamati direttamente e indiscriminatamente tutti i cittadini, anche quelli che dal turismo non avevano nulla da godere.

Con il finanziamento di questi Enti da parte dello Stato, si eliminano quei tributi accessori che avevano sollevato proteste e, in particolare, la decisione della Corte costituzionale, e si distribuisce più equamente alla generalità dei cittadini il finanziamento degli Enti provinciali del turismo.

La misura di questo finanziamento è fissata dall'articolo 15, ed in più agli Enti del turismo vanno attribuite delle quote percentuali nella misura del 15 per cento e del 20 per

cento della imposta di soggiorno depurata dell'aggio di riscossione e di una quota del 12 per cento destinata all'Opera nazionale maternità e infanzia.

Agli Enti provinciali del turismo va pure attribuito il contributo delle Provincie nella misura del 5 per cento del gettito dell'addizionale provinciale all'imposta I.C.A.P.

L'articolo 15 del disegno di legge stabilisce la misura della spesa destinata per l'esercizio in corso 1957-58 in lire 500 milioni, per l'esercizio 1958-59 in lire 4.200 milioni, perchè lo stanziamento è comprensivo dell'annualità di contributi non riscossi dall'aprile 1957 al giugno 1958; ed in lire 2.200 milioni per gli esercizi successivi.

La relazione che accompagna il disegno di legge riconosce che con questi finanziamenti si impone un ridimensionamento delle spese degli Enti provinciali del turismo, che dovranno, attraverso un coordinamento unitario della loro attività, perseguire gli stessi fini nel campo della politica turistica internazionale.

Balza evidente la considerazione che tali Enti con il decentramento di circa 2/3 delle loro entrate difficilmente potranno conseguire i loro scopi, perchè i mezzi che rimarranno a loro disposizione saranno tutt'al più sufficienti al pagamento degli stipendi al personale e delle normali spese di esercizio.

È quindi tutta la politica turistica che ne va di mezzo; quella politica alla quale sembrava si volesse dare un logico impulso, quando si era proceduto alla creazione niente di meno che di un Ministero del turismo, Ministero che visse sulla carta per poco più di un anno in coesistenza col Commissariato del turismo, e che poi ebbe una fine ingloriosa.

Dobbiamo, quindi, constatare che con questo disegno di legge il Governo sanziona definitivamente il fallimento di una politica turistica che nel 1954 era stata annunciata con grande rilievo appunto con la creazione del Ministero del turismo, e che si conclude ora, dopo lo scioglimento di quell'evanescente Ministero, con il ridimensionamento in tono minore degli organi periferici del Commissariato del turismo.

Stando così le cose, lasciate che per inciso io manifesti e ribadisca questo mio punto di vista, già espresso in sede di discussione del bilancio del Ministero dell'industria e del commercio: che, poichè le attività turistiche del nostro Paese per il volume di interessi economici ed industriali che rappresentano non possono essere trascurate, perchè il turismo si può considerare la più grande industria italiana, siano disciplinate almeno dal Ministero dell'industria e commercio, che, con la sua struttura organizzativa e la collaborazione delle Camere di commercio, potrebbe dare impulso e presiedere all'attività turistica del nostro Paese e dare nelle organizzazioni locali del turismo il dovuto posto alle amministrazioni provinciali, che alla unanimità hanno invocato in un loro Congresso questa partecipazione alla organizzazione turistica.

Mi riservo di intervenire durante la discussione degli articoli; ma, fin d'ora, dichiaro che sono per la soppressione dell'articolo 12. Con questo articolo si stabilisce di erogare una somma di 200 milioni a favore di Enti che senza scopo di lucro svolgano attività diretta all'incremento del movimento turistico particolarmente nel settore sociale e giovanile.

A questo proposito io ricordo che noi abbiamo all'ordine del giorno un disegno di legge, n. 2142, relatore del quale è il collega Carmagnola, per la disciplina dei complessi paraticettivi complementari a carattere turistico sociale.

Penso sia quindi opportuno, prima di deliberare la distribuzione di questi 200 milioni, procedere all'approvazione del disegno di legge che disciplina questi complessi, fra i quali vi saranno anche quelli che potranno poi essere meritevoli di partecipare al contributo nell'ambito dei 200 milioni.

C'è da chiedersi quali sono gli elementi che distinguono i complessi complementari dalle normali aziende ricettive.

Direi che uno solo è l'elemento fondamentale: la mancanza del fine di lucro. Ciò non esclude però che non debbano avere le normali attrezzature ricettive, e tutti gli altri requisiti delle aziende alberghiere. Ed è proprio la mancanza del fine di lucro che giustifica ora un trattamento disciplinare meno rigoroso per questi organismi, a differenza del trattamento che è riservato a tutte le altre attività ricettive.

Io penso che in questo provvedimento, quando sarà discusso, noi dovremo affermare che tutti i complessi che esorbitano dal criterio del fine di lucro, debbono essere sottoposti alle leggi e alle discipline alle quali sono sottoposte tutte le altre attività ricettive.

È evidente che, ove noi non ci preoccupassimo di affermare questi criteri, faremmo il danno di coloro alla cui operosità è affidato il potenziamento e lo sviluppo del traffico turistico ed incoraggeremmo delle improvvisate iniziative comunque speculative, con attrezzature inadeguate, che servirebbero solo a raggiungere dei fini, che nulla hanno in comune con quelli a cui tende la politica turistica, che si propone un sempre migliore incremento di quantità e di qualità del patrimonio ricettivo nazionale.

E dobbiamo anche ricordare un altro progetto di legge, di cui è imminente la presentazione, che riguarda la riforma della classifica alberghiera.

Questo progetto tende a porre le aziende alberghiere in condizioni di poter competere con i Paesi turisticamente più progrediti. Sarebbe, quindi, assurdo che contemporaneamente noi favorissimo il sorgere e lo sviluppo di complessi ricettivi di tono minore, raggiungendo un risultato opposto a quello che si dovrebbe proporre la politica turistica, che è necessario perseguire nel nostro Paese.

Per queste ragioni che ho riassunto e per altre che eventualmente esporrò, ritengo che questo progetto meriti un più ampio e meditato esame da parte dell'Aula.

VALENZI. Vorrei dire poche parole per chiarire il mio pensiero. Per la mia città di Napoli, di cui sono un rappresentante, questo problema ha una grande importanza. Non so se i colleghi hanno seguito i particolari di una polemica tra il sindaco di Napoli, il partito di maggioranza, il suo Governo, e noi.

Lauro tendeva a presentare il turismo come l'unica seria fonte di vita economica per Napoli. Su questo punto noi non potevamo essere d'accordo, perchè pensavamo e pensiamo che fondamentale debba e possa solo essere l'industria. Questo sembrava anche essere il parere della Democrazia cristiana e del Governo, che parlavano continuamente di industrializzazione del Mezzogiorno ma se vogliamo fare, oggi, un bilancio mentre siamo vicini alla fine della legislatura della Camera, è naturale una amara constatazione e cioè che se la industrializzazione va male, anche per il turismo non si è fatto niente di decisivo nè a Napoli nè nel Mezzogiorno.

Le statistiche ufficiali indicano che i tre quarti del turismo straniero si arresta alle porte di Napoli, e non scende giù nelle regioni del Sud.

Che ci sia stato in questi ultimi anni nelle regioni meridionali uno sviluppo del turismo è indiscutibile, ma direi che questo è avvenuto quasi spontaneamente. Lo si deve alla bellezza naturale di luoghi che sono una delle grandi ricchezze del nostro Paese, alle bellezze della Sicilia, del golfo di Napoli o della costa amalfitana.

Ma non si è fatta una politica che permettesse veramente di sviluppare il turismo, non si è fatta una politica del turismo.

Si aspettava da tempo che il Ministero provvedesse a colmare questa lacuna, ma ciò non è avvenuto. Ed ecco che ora ci viene, verso la fine della legislatura, presentato un disegno di legge che non risolve niente; non possiamo, dunque, essere d'accordo, perchè il provvedimento ci viene presentato come cosa da farsi all'ultimo momento, destinata, quindi, a non risolvere nulla. E dopo essere andati tanto per le lunghe, si tenta di far ricadere la colpa su chi per serietà e nel desiderio di finalmente risolvere davvero il problema dell'organizzazione turistica nel nostro Paese, non accetta il provvedimento. La colpa invece è del Governo e della sua maggioranza, responsabile di tanta inutile attesa e di proposte dell'ultimo momento atte solo a tappare i buchi.

Io sostengo che è utile fare una organica politica del turismo che potrebbe aiutare tutto il Paese e soprattutto le regioni meridionali ad andare avanti, ma ciò non si fa.

Mi rimetto pertanto a quanto verrà deciso in Commissione, confermando il mio accordo con quanto è stato già detto o andranno dicendo i colleghi Busoni e Bardellini, ma volevo rilevare che per il turismo specialmente a Napoli e nel Mezzogiorno una politica è

mancata, una politica che, se fatta con coraggio, poteva e può avere dei grandi risultati.

BUSONI. Questo disegno di legge, come era già evidente ad ognuno di noi, ma come è stato reso ancor più evidente dalle relazioni dei senatori Braitenberg e Piegari, non è certo un disegno di legge di poco conto. Tratta un grosso problema che coinvolge molti interessi, che riguarda molti cittadini e suscita questioni veramente complicate.

Ci viene prospettata l'urgenza di un provvedimento e ci viene presentato questo progetto soltanto dopo che a ciò ha costretto una decisione della Corte costituzionale.

Ma il problema di una diversa sistemazione dell'organizzazione degli Enti del turismo era da anni di fronte al Parlamento, di fronte al Governo, di fronte alla necessità e alla coscienza del Paese.

Dunque, non si è provveduto prima, e ora che si deve provvedere, ci si propone un disegno di legge che non risolve il problema, come è stato con evidenza dimostrato dalle relazioni dei relatori, ma lo complica maggiormente, in quanto, come ora spiegava il collega Braitenberg, anche con i provvedimenti che ci si propongono e con le ulteriori aggiunte che il Tesoro sembra sarebbe disposto a fare, non si risolve nulla! Si mettono invece gli organismi del turismo in condizione di trovarsi in maggiori difficoltà.

In merito a questo provvedimento, ognuno ha ricevuto richieste e proposte di numerose provincie, di Camere di commercio e della Associazione nazionale delle aziende autonome di soggiorno, cura e turismo.

Io so bene che è difficile poter contentare tutti e che di proteste ne avremo sempre; ma queste non sono proteste che riguardano semplicemente dei particolari, bensì riguardano la questione di fondo, in quanto si intenderebbe non di chiudere una falla, ma di temporaneamente tamponarla.

Ora, molte di queste proteste ci trovano particolarmente sensibili e più specialmente quella che riguarda le Amministrazioni provinciali, perchè noi sappiamo quale sarebbe il loro aggravio. Sembra che la nuova disposizione, che si introduce con questo disegno di legge, porterebbe l'onere di una Amministrazione come Siena, da un milione e 200 mila lire a un milione e 700 mila, e Milano da 40 a 150 milioni. Vi sono 47 provincie notevolmente deficitarie che verrebbero a trovarsi in condizioni ancora peggori. Si deve provvedere, è presente alla coscienza di tutti, a una sistemazione della finanza locale, perchè oggi le Amministrazioni provinciali e comunali non possono vivere, ed intanto con questa legge si apporterebbe un ulteriore aggravio e si metterebbero in maggiori difficoltà molte provincie. Inoltre, si deve concedere alle provincie stesse il diritto di interessarsi di più degli Enti del turismo, che sono provinciali, ma che purtroppo non hanno nulla a che vedere con le Amministrazioni provinciali.

Ora non solo è questione di problemi particolari, ve ne sono anche due di fondo. Il primo, quello che riguarda il modo con cui si vorrebbe risolvere la questione, è di principio; e poi c'è il fatto importantissimo per cui, anche con questa legge, come i relatori hanno rilevato, spiegato e ripetuto, non solo non si risolve nulla, ma si aggrava la situazione.

Noi ci rendiamo conto che è necessario provvedere in qualche modo e con una certa urgenza, ma troppe volte ci si mette di fronte alla necessità di applicare solo delle toppe, senza fare un vestito nuovo. Noi questa responsabilità non vogliamo assumercela.

Riteniamo che il problema deve essere visto con occhio diverso per essere definito diversamente. Comunque, se questo non si vuole fare, si assuma la responsabilità il Governo, si assuma la responsabilità la maggioranza, provvedendo a mettere una toppa che non copre nemmeno il buco, ma lo faccia con piena responsabilità di fronte al Paese. Ognuno esponga la propria opinione, dica i propri indirizzi, ogni singolo senatore faccia le proprie proposte e si assuma la propria responsabilità.

Per questo siamo disposti ad aderire all'ordine del giorno annunciato, solo se esso concluda diversamente e cioè chieda il ritorno al Parlamento del disegno di legge, dopo che il Governo, di fronte alle osservazioni fatte anche dai relatori, abbia provveduto alla stesura di una nuova formulazione del disegno di legge stesso.

In caso contrario, con dispiacere, dovremo chiedere la rimessione all'Assemblea del provvedimento, poichè non possiamo essere sempre ricattati dall'urgenza di provvedere.

In Aula ognuno potrà dire la propria parola di fronte al Paese.

PIEGARI, *relatore*. Ho già sottolineato la insufficienza di questo disegno di legge; però, l'averla sottolineata e quindi l'aver segnalato la necessità di una integrazione del presente provvedimento con altro che consideri il problema e la situazione degli Enti provinciali del turismo in profondità e fornisca loro i mezzi adeguati per un normale funzionamento, non esclude la urgenza di approvare il disegno di legge attuale.

Ritengo che la richiesta degli onorevoli colleghi di sinistra di rinviare la approvazione del provvedimento in esame attenti proprio alla vita degli Enti del turismo, perchè significherebbe paralizzarne completamente l'attività in questo momento, e metterli in difficoltà insuperabile, quale è quella di pagare gli stipendi al personale e di assolvere gli impegni che sono in corso.

Noi non possiamo, per una visione più completa e più organica di questo problema, far venire meno i mezzi necessari, l'ossigeno, la vita a questi Enti che debbono ancora funzionare, sia pure in maniera ridotta. Diciamo pure la verità: se vengono a mancare tutte le entrate che erano consentite dal sistema precedente, prima cioè della sentenza della Corte costituzionale, con le provvidenze e con i contributi che sono previsti nel progetto di legge, una vita, se pure non piena e non completa, è però consentita agli Enti del turismo.

Rinviare l'approvazione del provvedimento significherebbe proprio stroncare tali Enti; mi richiamo pertanto al senso di responsabilità dei colleghi. Gli Enti del turismo sono in attesa ansiosa di questa legge!

È stato rilevato dal collega Valenzi ed anche dal collega Busoni che le provincie non possono sobbarcarsi all'onere che il disegno di legge prevede.

Onorevoli colleghi, io conosco la situazione delle provincie, perchè ho avuto l'onore e l'onere di presiedere la provincia di Napoli per alcuni anni, ma so anche che durante la mia gestione ho fatto sempre una discriminazione tra le spese produttive e le spese improduttive. Ora, come dicevo poc'anzi, tutto quanto si spende per incrementare il turismo, per esplicare un'attività turistica efficiente, ritengo che sia una spesa produttiva. Se le provincie, anche quelle deficitarie, si sottraggono a tale spesa, vedranno assottigliarsi anche quelle entrate che sono inerenti e parallele ad un flusso turistico nelle loro zone.

Non si può considerare la spesa turistica sotto il profilo cui accennavano i colleghi Valenzi e Busoni. Le stesse provincie hanno interesse ad aiutare gli Enti provinciali del turismo, perchè, diversamente, vedrebbero fatalmente diminuire le proprie entrate. So bene in quali situazioni tormentose si trovano molte provincie italiane, ma so anche che sarebbe un errore non erogare spese che producono vantaggio e una entrata alla provincia stessa, sia pure in via indiretta.

Ecco perchè, per quanto in verità sia perplesso se accettare il contributo del 5 per cento, come è detto nella proposta di legge, a carico delle Provincie o ridurlo al 4 per cento, mentre la considerazione che questo contributo costituisce una spesa produttiva mi indurrebbe ad accettare il maggior contributo, d'altro canto la situazione finanziaria delle provincie giustifica la riduzione al 4 per cento. Non diciamo quindi che non si può e non si deve aggravare la provincia di tale contributo, perchè se noi oggi insabbiassimo o ritardassimo l'approvazione del presente progetto di legge, ne deriverebbero gravi danni per le provincie e per la Nazione.

MONTAGNANI. Ritengo, onorevole Presidente, che a questo punto della discussione, dopo i pareri espressi da vari autorevoli e competenti colleghi, non vi sia più in nessuno di noi alcun dubbio circa la necessità e l'urgenza di una legge organica e efficiente che regoli la materia, come non vi può essere alcun dubbio in nessuno di noi circa la necessità di provvedere rapidamente e nel modo migliore ad assicurare una continuità di vita agli Enti provinciali del turismo, che minacciano di essere asfissiati per la lacuna che si

verrebbe a creare. Dobbiamo però ribadire il concetto che tutta intera la responsabilità di questa incresciosa situazione ricade sul Governo, che ancora una volta si è dimostrato impari alle sue alte responsabilità, trascinando per lungo tempo una materia così delicata, senza affrontarla razionalmente e tempestivamente, come sarebbe stato suo dovere; e avrebbe avuto tutto il tempo per farlo. Desidero infatti rilevare che la sentenza della Corte costituzionale risale a circa nove mesi fa e tutte le polemiche che hanno preceduto la deliberazione dell'alto Consesso sono ancora dei mesi precedenti, cosicchè il Governo, che ha una attrezzatura efficiente, almeno si suppone, avrebbe dovuto preparare un disegno di legge organico. Non lo ha fatto, e perciò è responsabile non solo di fronte agli Enti provinciali del turismo, ma di fronte all'intero Paese.

Credo che sia tuttavia possibile cogliere i due obiettivi che ci dobbiamo indubbiamente proporre nel nostro senso di responsabilità, cioè quello di avere una legge organica e non una improvvisazione, e nello stesso tempo tener presente l'altra necessità di provvedere anche alla vita e alla funzionalità immediata degli Enti provinciali del turismo.

Mi pare che la possibilità di cogliere questi due obiettivi sia contenuta nell'ordine del giorno stilato con i colleghi e di cui do lettura:

« La 9ª Commissione del Senato della Repubblica, considerato che per effetto della sentenza della Corte costituzionale dell'8-18 marzo 1957, n. 67, sono venute a mancare agli Enti provinciali del turismo cospicue entrate necessarie per la loro normale funzionalità; considerata la grande importanza del turismo non solo agli effetti economici, ma anche per la comprensione e la fraternità tra i popoli; considerato che la politica governativa, fin qui seguita, è stata impari all'importanza del turismo stesso; mentre respinge il disegno di legge n. 2238, in quanto del tutto insufficiente ed improvvisato, impegna il Governo a presentare al più presto un organico e razionale disegno di legge, che permetta di potenziare il turismo e gli organismi ad esso preposti, e che, a tal fine, tenga conto delle richieste e delle proposte più volte avanzate dalla Unione italiana delle provincie, nonchè delle prerogative delle regioni.

« La 9ª Commissione impegna altresì il Governo, nell'attesa della auspicata legge, a provvedere ai finanziamenti indispensabili al normale funzionamento degli Enti provinciali del turismo ».

ZUCCA. Dal momento che si è tentato di giustificare questa nuova imposizione fatta nei riguardi delle provincie, desidero portare a conoscenza della Commissione che l'Unione delle provincie si è dichiarata contraria a questo provvedimento nella riunione del 5 dicembre 1957. Il Consiglio direttivo dell'Unione ha emesso un ordine del giorno, che credo sia a conoscenza di tutti, in cui si dichiarava in modo esplicito contrario a nuovi tributi e invitava il Governo e il Parlamento ad opporsi a questa nuova forma di accentramento, che sarebbe letale allo sviluppo del turismo; inoltre, si accennava al fatto che si tratterebbe di una aperta violazione del principio del decentramento amministrativo sancito dal Governo italiano con l'approvazione della legge delega.

Ritengo che queste considerazioni, le quali vengono dalle provincie, che sono organismi che hanno acquistato una certa esperienza attraverso la loro vita amministrativa, debbano essere tenute presenti dalla Commissione.

BRAITENBERG, *relatore*. L'ordine del giorno presentato dal senatore Montagnani tende a fare ritornare il disegno di legge al Governo con l'invito ad elaborare un altro disegno di legge più adeguato alle esigenze del turismo.

Io vorrei, intanto, che si provvedesse a sistemare una momentanea situazione difficile e che si rendesse possibile un normale funzionamento degli Enti provinciali del turismo, e soltanto poi si impegnasse il Governo a presentare un altro disegno di legge.

L'ordine del giorno del senatore Montagnani conclude che il Governo deve provvedere nel frattempo ai finanziamenti necessari; ma in che modo? Senza legge non esiste alcuna possibilità.

Un nuovo disegno di legge deve essere esaminato dai diversi Ministeri, deve passare al Consiglio dei Ministri, per essere presentato

al Parlamento, ma tutto ciò non può avverarsi prima di febbraio.

VALENZI. La responsabilità di chi è?

BRAITENBERG, *relatore*. Noi abbiamo anche la responsabilità che il turismo in Italia proceda in maniera funzionale e che si continui nella propaganda; comunque non possiamo lasciare a secco gli Enti provinciali del turismo!

ZUCCA. Nel 1953 è stato presentato alla Camera un progetto di legge che, se fosse stato discusso, non ci avrebbe condotto a questa situazione.

BRAITENBERG, *relatore*. Ritengo che con l'approvazione di questo disegno di legge e di un ordine del giorno in cui si impegna il Governo a presentare una legge organica per la sistemazione di tutta intera la materia, noi non compromettiamo nulla.

È vero che noi tutti abbiamo avuto richieste e proteste da parte degli Enti provinciali del turismo circa l'inadeguatezza degli stanziamenti, ma tutti hanno confermato che sia preferibile approvare subito il provvedimento in questione, anche senza l'aumento degli stanziamenti governativi. Il Tesoro è d'accordo di aumentare i contributi agli Enti provinciali del turismo per l'anno prossimo di mezzo miliardo, e questo è già qualcosa: in tal modo gli Enti del turismo arriverebbero a coprire lo 80 per cento delle spese degli anni precedenti.

Vorrei, pertanto, richiamare alle loro responsabilità i membri della Commissione e pregarli di approvare il disegno di legge così come sarà emendato in base agli aumenti dei contributi del Governo e di approvare anche l'ordine del giorno annunciato dal senatore Piegari, con il quale si impegna il Governo a voler preparare un altro disegno di legge per la sistemazione organica della materia.

PIEGARI, *relatore*. Ho ascoltato l'onorevole collega Zucca che ha rilevato che le provincie e l'Unione delle provincie hanno espresso parere contrario al disegno di legge.

Ma credo opportuno ricordare che le provincie hanno rivendicato l'assorbimento della attività turistica; e se l'hanno rivendicato vuol dire che sono direttamente interessate ad essa. Se questa attività fosse demandata alle provincie, esse dovrebbero direttamente sostenere la spesa, scorgo perciò una certa contraddizione nel fatto che le provincie che hanno sempre rivendicato l'esplicazione della attività turistica, si rifiutino di dare un contributo.

Il Tesoro non ha potuto concedere di più, perchè è anche esso stretto dalle condizioni del bilancio.

Noi preghiamo il Governo di approfondire la situazione, di trovare altre coperture, altre fonti di entrata, di organizzare e sistemare con altre risorse la finanza degli Enti provinciali del turismo; ma tutto ciò ha bisogno di tempo, di studio e di preparazione e intanto gli Enti del turismo periscono, si paralizzano, non possono più andare avanti e non possono sostenere i loro impegni.

Insisto pertanto nel proporre l'approvazione del disegno di legge.

BUSSI. Mi sembra che, al punto in cui siamo giunti, sia possibile trarre delle conclusioni. Il provvedimento in esame non è perfetto nella sua articolazione; è stato elaborato in fretta; vi si sarebbe potuto provvedere con maggiore tempestività.

Non è questo, però, il momento delle recriminazioni: si tratta, di varare, ma per il futuro, una legge organica, che sistemi una buona volta per tutte il grande complesso di attività turistiche, non dimenticando che non possiamo lasciare gli Enti provinciali per il turismo in una situazione pressochè fallimentare.

LARUSSA, *Vice Commissario per il turismo*. Devo trarre lo spunto dalle parole del senatore Bussi per esprimere con serenità il punto di vista del Governo. Lasciatemi dire che ho notato con particolare soddisfazione come da tutti i settori — dell'opposizione o dei partiti di maggioranza — si sia manifestata chiaramente una specie di « ansia turistica »; e ciò non può che farmi piacere, perchè, in fondo, il turismo è una passione, ed è una passione produttiva. Ciò ho potuto constatare anche in occasione di un recente viaggio compiuto negli Stati Uniti.

Al senatore Montagnani debbo rispondere che la sentenza della Corte costituzionale è del marzo 1957. Per dieci anni il sistema è stato sempre il medesimo: la Costituzione afferma che per ogni provvedimento fiscale deve esservi la relativa legge.

Senonchè la speciale legge non venne mai preparata ed i contributi turistici nelle provincie vennero esatti con il sistema che voi tutti conoscete. Il senatore Montagnani rammenterà che nella primaevra scorsa si verificò la crisi governativa e che il disegno di legge fu finalmente varato in settembre. Tale disegno di legge si proccupa di far vivere gli Enti provinciali del turismo.

Ora, se esiste un Commissariato per il turismo, non vi è dubbio che gli Enti provinciali del turismo e le aziende di cura e soggiorno, sono gli enti, diciamo così, propulsori attraverso i quali il turismo vive. Eliminati tali organi il turismo non avrebbe più ragione di essere.

In altri termini la sentenza della Corte costituzionale, qualora non fosse intervenuto il disegno di legge che è oggi al nostro esame, avrebbe preclusa ogni possibilità turistica allo intero Paese.

La situazione è talmente grave che, mentre la nostra Commissione discute sullo stanziamento dei 500 milioni per l'esercizio 1957-58, il Tesoro ha dovuto anticipare 500 milioni agli Enti per il pagamento degli stipendi agli impiegati, che, altrimenti, avrebbero trascorso un ben triste Natale!

Di qui l'urgenza della approvazione del disegno di legge al nostro esame. Si è voluta citare l'iniziativa presa dall'Unione delle provincie. Esatto: posso precisare che il disegno di legge all'ordine del giorno potenzierà gli Enti del turismo, a prescindere dal provvedimento finanziario, perchè darà vita agli Enti provinciali.

È parimenti esatto che ci troviamo di fronte ad una legislazione turistica che è addirittura un codice, legislazione che dovrà naturalmente essere snellita quanto più possibile e riveduta, in quanto essa risale al 1926. Infatti le aziende di cura, soggiorno e turismo dipendono ancora dal Ministero degli interni. Di qui la necessità di apportare modifiche alla presente situazione, riunendo questi Enti in una sola organizzazione, perchè si tratta ovunque di turismo, che rappresenta, chiamiamola così una delle più grandi industrie, in continuo sviluppo in tutto il Paese.

In Russia la materia è regolata dall'Intourist, organizzazione statale che emerge per la sua importanza; in Francia esiste addirittura un Ministero; nell'America del Nord il turismo è organizzato su grandiose basi.

Mi è gradito elogiare i contributi dati da tutti i Commissari, per la risoluzione di tale importantissimo problema, ma non vi è dubbio che per l'esercizio 1958-59 il problema è rappresentato dai tre miliardi di lire; per gli esercizi successivi tale somma sarà ridotta a circa due miliardi, per cui si registrerà una differenza di un miliardo e 200 milioni.

La situazione attuale è la seguente: noi abbiamo anticipato 500 milioni di lire per l'esercizio 1957-58; per gli esercizi 1958-59 e successivi lo stanziamento è di lire 4 miliardi e 200 milioni.

Perchè tale situazione? Perchè si è tenuto conto del rateo dei contributi che non furono esatti.

L'interessamento del Governo ha fatto sì che la situazione attuale sia migliorata da un ulteriore stanziamento prima di 200 milioni di lire e poi di altri 300 milioni. Il che porta ad una cifra complessiva di un altro mezzo miliardo. Ritengo con ciò che gli Enti provinciali per il turismo abbiano assicurata la loro vita almeno per lo scorcio dell'anno.

Riconosco l'attività veramente encomiabile che gli Enti provinciali del turismo svolgono, ma non posso fare a meno, con la stessa sincerità, di osservare che a volte essi avrebbero potuto evitare certe spese.

Tali Enti oggi non solo promuovono la organizzazione di grandissime manifestazioni, ma arrivano all'assurdo che, localmente sollecitati, erogano anche contributi per le squadre di calcio. Non crediate che parli tanto per dire: a Catanzaro ho visto votare dalla Provincia uno stanziamento di 20 milioni in favore della locale squadra di calcio. E poi noi andiamo a discutere se nella relativa legge esiste quel famoso 5 per cento a carico della Amministrazione provinciale.

Ritornando a quanto detto prima: quali benefici potrebbe avere una provincia del Sud, ad esempio, se non col turismo, attraverso il quale, appunto, trae buone ragioni di vita? Ovunque, il turismo è vita e le cifre ne costituiscono la miglior dimostrazione, specialmente oggi che esiste il turismo medio, il turismo di massa.

I 200 milioni che si danno alle istituzioni, che non hanno possibilità di lucro, non possono essere sufficienti. Il Commissariato per il turismo, organo della Presidenza del Consiglio dei ministri, nel proprio bilancio non ha che 300 milioni, cifra insufficiente per far fronte a tutte le necessità che possono presentarsi per il turismo.

Gli Enti provinciali debbono fare economia. Non dimentichiamo che all'E.N.I.T. lo Stato dà un contributo annuo di un miliardo di lire.

L'E.N.I.T. è appunto organo di esecuzione che deve preoccuparsi della propaganda all'estero, specialmente ora che il turismo, con la televisione, può avere maggiori possibilità di incremento.

Il disegno di legge oggi al nostro esame rappresenta il massimo dello sforzo che il Governo poteva fare. Si poteva fare anche prima, si osserverà; ma, *dura lex, sed lex*.

Siamo vicini al Natale e quindi alla sospensione dei lavori: se non si approverà ora, il disegno all'ordine del giorno rimarrà insabbiato.

Approviamo il disegno di legge così come è articolato, con gli emendamenti che naturalmente esamineremo; si prenda atto dello sforzo compiuto dal Governo per aumentare il contributo di 500 milioni di lire.

Non ho difficoltà ad accogliere l'ordine del giorno annunciato dal senatore Piegari, tenendo presente che con questo provvedimento è stato compiuto un grande passo verso la risoluzione del problema.

PRESIDENTE. Informo la Commissione che il senatore Montagnani ha chiesto che sia messo ai voti l'ordine del giorno da lui già annunciato, e di cui do nuovamente lettura:

« La 9ª Commissione del Senato della Repubblica, considerato che per effetto della sentenza della Corte costituzionale dell'8-18 marzo 1957, n. 67, sono venute a mancare agli Enti provinciali per il turismo cospicue entrate per la loro normale funzionalità;

considerata la grande importanza del turismo non solo agli effetti economici, ma anche per la comprensione e la fraternità fra i popoli;

considerato che la politica fin qui seguita è stata impari all'importanza del turismo stesso;

mentre respinge il disegno di legge numero 2238 in quanto del tutto inefficiente e improvvisato, impegna il Governo a presentare al più presto una organica e razionale proposta di legge che permetta di potenziare il turismo e gli organismi ad esso preposti e che, a tal fine, tenga conto delle richieste e delle proposte più volte avanzate dall'Unione italiana delle provincie nonchè delle prerogative delle Regioni.

La 9ª Commissione impegna, altresì, il Governo, nell'attesa della auspicata legge, a provvedere ai finanziamenti indispensabili al normale funzionamento degli Enti provinciali del turismo ».

Metto ai voti quest'ordine del giorno, non accettato nè dal Governo nè dal relatore.

(*Non è approvato*).

MONTAGNANI. Avanzo proposta formale, insieme ai senatori Valenzi, Zucca, Busoni, Bardellini, Salvatore Russo e Gervasi che, a norma dell'articolo 26 del Regolamento, il presente disegno di legge sia discusso e votato dall'Assemblea.

PRESIDENTE. Poichè, a norma dell'articolo 26 del Regolamento, un quinto dei componenti della Commissione ha chiesto che il presente disegno di legge sia discusso e votato dal Senato, l'esame del disegno di legge proseguirà in sede referente.

La seduta termina alle ore 12,15.

DOTT. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari.